

Prot. N.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241  
TRA LA PREFETTURA DI MILANO ED IL COMUNE DI MILANO PER LA PRIMA  
ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE  
ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN.**

CONSIDERATO che, a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l'Afghanistan, sono in corso procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere sul territorio nazionale, in poche settimane, migliaia di profughi che necessitano di adeguata accoglienza;

VISTA la ministeriale n. 24964 del 24 agosto 2021 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;

CONSIDERATO che, in base alle suddette indicazioni ministeriali, le strutture di accoglienza così individuate potranno, se del caso, successivamente confluire nel sistema SAI, in relazione alle eventuali possibilità di ampliamento della rete stessa;

CONSIDERATO che il Prefetto di Milano è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Milano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale all'art. 9 riconosce le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 29.12.1995 n. 563 quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed affida ai Prefetti il compito di attivare dette strutture.

VISTO l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VALUTATO che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli

apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

VISTO che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico.

VALUTATO che la Prefettura di Milano ed il Comune di Milano, per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini afgani che hanno collaborato con le Forze armate della missione internazionale, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021 intendono creare un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di "prima accoglienza dei cittadini afgani e la gestione dei servizi connessi"

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano nella persona del Signor Prefetto Dott. Renato Saccone

E

Il Comune di Milano in persona del Dirigente della Direzione Politiche Sociali Dott. Michele Petrelli

### Articolo 1

#### Oggetto della Accordo

1. Il presente Accordo tra la Prefettura ed il Comune di Milano ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza in strutture comunali, progressivamente individuate, fino a **n. 60 posti** nonché la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche.

In particolare, il Comune di Milano si impegna a mettere a disposizione le seguenti strutture:

- la struttura di Via Fulvio Testi 302/A, prontamente fruibile allo scopo, messa a disposizione all'atto della firma del presente Accordo, e la struttura ex scuola sita in Via San Bernardo 19, disponibile a seguito di lavori di adeguamento da eseguirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- farsi carico degli eventuali oneri economici per l'adeguamento delle strutture di accoglienza secondo il successivo art. 2
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso individuati;
- supportare la Prefettura di Milano, per il tramite della Direzione Politiche Sociali, nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi afgani attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione;

2. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS e/o dei servizi di accoglienza a richiedenti/titolari protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria (SAI), per strutture collettive o per singole unità abitative, sino a 50 posti complessivi. A tal riguardo, le Parti danno atto che l'erogazione di prestazioni in base al capitolato SAI, assimilabili alle prestazioni previste per la gestione dei CAS, determina una miglioria del livello di accoglienza che sarà garantito ai profughi afgani, seppure nei limiti della spesa pro capite pro die prevista dal Dm 29.01.2021.

In particolare il Comune di Milano procederà all'affidamento della gestione della struttura di Via Fulvio Testi per un periodo iniziale sino al 31 ottobre 2021, mediante procedura di aumento entro il quinto d'obbligo dei servizi di accoglienza a richiedenti/titolari protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria nell'ambito del progetto SPRAR in strutture nella disponibilità dell'operatore economico nell'ambito della gara n. 58/2017 – Lotto 1 espletata dal Comune di Milano.

Sin da subito, il Comune di Milano avvierà le procedure per l'affidamento per un periodo di 4 mesi prorogabili per ulteriori 4 mesi della gestione della struttura di Via San Bernardo e di via Fulvio Testi, nonché di altre strutture che dovessero rendersi disponibili all'esito della gara per il periodo successivo al primo bimestre secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021.

L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

## **Articolo 2**

### **Beni immobili**

Il Comune di Milano mette a disposizione locali per l'accoglienza sopra indicati, nelle

condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

### **Articolo 3**

#### **Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo**

1. La durata dell'Accordo è di 4 mesi a decorre dalla data della sottoscrizione, espressamente rinnovabile per ulteriori n. 4 mesi e comunque sino alla cessazione dei contratti di cui al precedente articolo 1. Le parti si impegnano a favorire il passaggio ai servizi SAI, ad avvenuto ampliamento del SAI da parte del Ministero dell'Interno secondo esplicita richiesta che sarà curata dal Comune di Milano e sostenuta presso gli uffici centrali competenti dalla Prefettura, compatibilmente con le obbligazioni contrattuali in essere al momento.
2. La Prefettura comunicherà al Comune di Milano la volontà di procedere al rinnovo del presente Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.
3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 1, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, potrà essere effettuata dalle Parti con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.

### **Articolo 4**

#### **Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
  - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
  - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
  - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di

tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;

d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;

e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;

5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Milano al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

## Articolo 5

### **Obblighi di collaborazione del Comune di Milano nello svolgimento dei controlli**

1. Il Comune di Milano assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

## Articolo 6

### **Rimborsi**

Per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi nella struttura attivata attraverso l'aumento entro il quinto d'obbligo dei servizi di accoglienza a richiedenti/titolari protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria nell'ambito del progetto SPRAR in strutture nella disponibilità dell'operatore economico nell'ambito della gara n. 58/2017 – Lotto 1, il rimborso giornaliero pro capite pro die dovuto dalla Prefettura di Milano è di **€ 28,08** comprensivo di tutti i servizi previsti dal Sistema SAI.

Per quanto riguarda i servizi che verranno successivamente affidati secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, l'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione dei singoli lotti, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il d.m. predetto.

## **Articolo 7**

### **Liquidazione del rimborso**

1. Il rimborso avverrà, anche per le spese sostenute dal Comune di Milano con l'aumento entro il quinto d'obbligo per gara n. 58/2017 - Lotto 1, sulla base della presentazione di apposito rendiconto bimestrale delle spese sostenute fino all'importo massimo previsto nel precedente articolo 6.
2. A tal fine, il Comune di Milano trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle note spese le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento nonché la documentazione prevista in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

## **Articolo 8**

### **Recesso dalla Accordo**

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune di Milano tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini afgani .
2. In caso di recesso per giusta causa, il Comune di Milano ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

## **Articolo 9**

### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

1. Il Comune di Milano ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune di Milano è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



PREFETTURA di MILANO  
Ufficio territoriale del Governo

Milano



Comune  
di Milano

4. Il Comune di Milano si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

03/09/2021

p. la Prefettura  
il Prefetto  
Dott. Renato Saccone

Firmato digitalmente

p. il Gestore - Comune di Milano  
il Direttore Direzione Politiche Sociali  
Dott. Michele Petrelli

Firmato digitalmente

Costituiscono parte integrante della presente Accordo i seguenti allegati:

- Capitolato speciale d'appalto approvato con d.m. 29.01.2021
- Specifiche tecniche-all.1 bis - integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
- Specifiche tecniche-all. 2 bis- integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
- Tabella A dotazione minima del personale.
- ALL. B -costi di riferimento per i rimborsi;
- Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia